



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **BOTTICI, LUPO, GUIDOLIN, LANZI, MAUTONE, VANIN, CROATTI e ROMANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2022

Interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’articolo 134, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di *bonus* familiare e profondità dell’attestato di rischio

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di risolvere una problematica di carattere interpretativo in materia di *bonus* familiare e di profondità dell'attestato di rischio, disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 134, comma 4-*bis*, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificate dall'articolo 55-*bis*, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Le norme introdotte dall'articolo 55-*bis*, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato decreto-legge, prevedono ulteriori e più ampi profili di tutela dei consumatori con particolare riguardo all'applicabilità della classe di merito più favorevole non solo ai nuovi contratti, ma anche ai rinnovi, estendendo i benefici anche a veicoli di tipologia diversa da quelli già assicurati all'interno dello stesso nucleo familiare.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ha ricevuto, nel corso del

tempo, numerose segnalazioni da parte dei consumatori che lamentano la mancata applicazione del beneficio ai veicoli di diversa categoria in assenza di un attestato con cinque anni senza sinistri.

Il medesimo istituto di vigilanza, nell'avviso del 15 febbraio 2021, precisa che: « Una lettura della norma coerente con le finalità di tutela dei consumatori suggerirebbe di riconoscere il beneficio anche in presenza di un attestato relativo alla storia assicurativa del veicolo "beneficiario" che risalga a meno di 5 anni, purché in assenza di sinistri. Tuttavia, il tenore letterale della disposizione non consente a questo Istituto di richiedere, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di tutela, un'applicazione conforme alla prospettata lettura ».

Al fine di superare l'attuale quadro di incertezza e di garantire un'applicazione della norma in senso più favorevole al consumatore, si reputa, quindi, necessario fornire una interpretazione autentica della norma di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

« 4-*bis*.1. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, anche in presenza di un attestato di rischio attestante l'assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria relativo a un periodo inferiore a cinque anni ».

€ 1,00